



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 61

DEL 18/11/2016

**OGGETTO :**

**Programmazione triennale del fabbisogno di personale/stabilizzazioni  
2016/2018.**

L'anno DUEMILASEDICI addì diciotto del mese di novembre alle ore e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

- |                     |              |       |
|---------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero  | Sindaco      | ..... |
| • Mirabile Lidia    | Vice Sindaco | ..... |
| • Incardona Sara    | Assessore    | ..... |
| • Donato Giuseppe   | Assessore    | ..... |
| • Giaramita Filippo | Assessore    | ..... |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

**CONSIDERATO CHE** il frastagliato panorama normativo di riferimento in materia di programmazione del fabbisogno del personale scaturito dall'intreccio della disciplina nazionale di riferimento con le diverse disposizioni normative regionali intervenute in *subiecta materia* nel recente periodo (*cf.*, con specifico riguardo al panorama regionale: art. 30 della L.R. n. 5/2014; art. 27 della L.R. n. 3/2016; L.R. 30 giugno 2016, n. 13; nonché da ultimo art. 6, lettere *a*) e *b*) della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20) ha di fatto impedito all'Ente di provvedere alla formalizzazione di un atto programmatico in tal senso, in ragione dei rilevanti elementi ostativi ai fini della programmazione dei propri assetti organizzativi da parte dei comuni e dei connessi fabbisogni di personale (come peraltro riconosciuto dalla Corte dei conti (*cf.* Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 306/PAR del 10.11.2015);

**PRESO ATTO CHE** il disposto normativo di cui all'art. 6, lettere *a*) e *b*) della **legge regionale 29 settembre 2016, n. 20**, con cui sono stati sostituiti i previgenti commi 2 e 3 dell'art. 27 L.R. n. 3/2016, impone a questo Ente di approvare – con apposita deliberazione del proprio organo esecutivo - una *relazione articolata* in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa, di talché si rende necessario procedere con immediatezza alla formalizzazione della programmazione *de qua* relativamente al triennio 2016/2018, e ciò anche in considerazione del fatto che la mancata trasmissione della predetta relazione al competente Dipartimento regionale comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** di approvare la nuova “*Programmazione del fabbisogno di personale*” per il triennio 2016/2018 nei termini che seguono;

**VISTI:**

- l'**art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997** il quale stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla *programmazione triennale del fabbisogno di personale*;
- l'**art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000-cd. T.U.E.L.**, il quale stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla *programmazione triennale del fabbisogno di personale*, comprensivo delle **unità di cui alla legge n. 68/1999**, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- il co. 4-*bis* dell'**art. 6** del d.lgs. n. 165/2001- cd. **T.U.P.I.**, il quale dispone che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i **profili professionali necessari** allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- l'**art. 109, co. 2** del d.lgs. n. 267/2000-cd. **T.U.E.L.**, ai sensi del quale “*nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione*”.

**VISTO** altresì l'**art. 4, comma 6, del d.l. n.101/2013**, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013, recante la disciplina in materia di **procedure di cd. stabilizzazione**, secondo cui “*a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a*

termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del **limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno nonché dei vincoli assunzionali** previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate** esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici (...). Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle **risorse assunzionali** relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

**RILEVATO CHE** ai sensi del successivo **comma 8 del medesimo art. 4**, “*al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente”;*

**PRESO ATTO CHE** la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*legge di stabilità 2015*) ha disposto (con **l'art. 1, comma 426**) che “*in relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 **il termine del 31 dicembre 2016**, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali*”, di fatto prorogando al 31 dicembre 2018 il termine per le procedure di stabilizzazione di cui al citato art. 4 del decreto legge n. 101 del 2013 (così Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana in deliberazione n. 131/2016/GEST del 27 giugno 2016 - par. 10.5);

**PRESO ATTO**, altresì, che la legge regionale n. 3/2016, all'art. 27 comma 9, prevede la proroga dei contratti a tempo determinato del personale proveniente dal bacino LSU sino al 31/12/2018 e quindi di fatto proroga sino a quel termine la possibilità di stabilizzazione;

**RILEVATO CHE** le **disposizioni statali sulla stabilizzazione del personale precario** sono state recepite dall'**art. 30 (Disposizioni in materia di personale precario) della L.R. n. 5/2014**, con particolare riguardo al personale proveniente dal bacino dei L.S.U. titolare di contratto a tempo determinato ed a quello ancora utilizzato in attività socialmente utili, come si evince dalle Circolari dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro prot. n. 5500/US1/2014 (recante “Art. 30 Legge di Stabilità Regionale L. R. 28 gennaio 2014, n. 5 – Disposizioni attuative”) e prot. n. 11655/US1/2014 (recante “Art. 30 Legge di Stabilità Regionale L.R. 28 gennaio 2014,n.5 - Ulteriori chiarimenti”);

**CONSIDERATO** tuttavia, che l'attuazione del *processo di stabilizzazione* di cui al richiamato art. 4, comma 6 del d.l. n. 101/2013 (definito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 “*Sistema di reclutamento speciale transitorio per il periodo 2013/2016*”) può avvenire “*nel rispetto del limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cd. “reclutamento speciale a regime”)* e, cioè, deve essere contenuto nel limite del 50% delle risorse complessivamente disponibili per le assunzioni, a garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;

**VISTA** altresì la **legge di stabilità regionale per l'anno 2016 (L.R. n. 3-2016** pubblicata in GURS del 18 marzo 2016), la quale – all'art. 27 rubricato “**Finanziamento disposizioni in materia di personale precario**” – disponeva – **al comma 2 - “Entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2016 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità. Il piano triennale è trasmesso entro i successivi quindici all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica”**; precisandosi – al successivo **comma 3** – che “**gli enti che in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014, per il cinquanta del cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata**” (la problematicità di siffatta norma è stata oggetto di una approfondita disamina riportata nella succitata deliberazione Corte dei Conti n. 131/2016/GEST del 27 giugno 2016 nell'ambito della più ampia indagine sulla finanza locale);

#### **PRESO ATTO:**

- che con la **L.R. 30 giugno 2016, n. 13**, il termine iniziale del 30 giugno 2016 previsto dal comma 2 del precitato **art. 27** per l'approvazione del *piano programmatico delle assunzioni* di cui all'art. 30, co. 1 della L.R. n. 5/2014 è stato differito al **30 settembre 2016**;
- che da ultimo con l'art. 6, lettere a) e b) della **legge regionale 29 settembre 2016, n. 20** sono stati sostituiti i sopra riportati commi 2 e 3 del summenzionato art. 27 L.R. n. 3/2016, nel testo vigente di seguito riportato: comma “2. **Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali.**”, comma “3. **La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni.**”.

#### **PRESO altresì ATTO:**

- di quanto disposto dal **comma 4 del medesimo art. 27 L.R. n. 3-2016**, secondo cui “**le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'art. 36, comma 5 bis, del medesimo decreto legislativo**”, ai sensi del quale “**le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-*quater*, 4-*quinq*ues e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano**

*esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'**articolo 35, comma 1, lettera b)**, del presente decreto*” (ovverosia “*mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità*”);

- che della questione è stata recentemente investita la *Sezione di controllo per la Regione siciliana* della Corte dei conti, la quale – con la **deliberazione n.162/2016/PAR** depositata il 2 agosto 2016 – ha tuttavia espresso l’avviso che anche la stabilizzazione di personale precario di cat. A e B appartenente alle qualifiche di cui all’art. 16 della L. n. 56/87 risulti assoggetta al limite del 50% delle risorse finanziarie di cui al comma 3-bis dell’art 35 del TUIP, e ciò in considerazione dell’intervenuta abrogazione - ad opera dell’art. 55, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 81/2015 (cd. *Jobs Act*) - delle disposizioni dell’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001 richiamate dall’art. 36, comma 5 bis del TUIP (il medesimo avviso interpretativo - seppure con diversa argomentazione - era già stato espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia espresso nel parere n. 192/2014, in considerazione dell’espresso rinvio ai “vincoli finanziari di cui al comma 6” operato dal comma 8 dell’art. 4 del d.l. n. 101/2013).

**VISTA E RICHIAMATA** la disciplina introdotta dalla **legge di stabilità per il 2015** (l. n. 190/2014, **art. 1, commi 421-424**) diretta a regolamentare la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, ovvero le relative procedure di mobilità e la conseguente **ricollocazione delle unità soprannumerarie già in servizio presso le province destinatarie dei processi di mobilità**, la quale, assumendo il valore di *lex specialis* (valevole per i soli anni 2015 e 2016) rispetto al regime generale delle assunzioni, ha introdotto l’obbligo, per il predetto biennio, di impiegare le disponibilità economiche che gli enti possono destinare alle assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le sole assunzioni dei vincitori di concorso ed agli esuberanti delle predette unità, risultando, al contrario preclusa all’ente la possibilità di dare corso ad altra facoltà assunzionale, ivi compresa quella eventualmente diretta ad attivare procedure di cd. stabilizzazione del personale precario, la quale viene di fatto sospesa per il biennio in considerazione (in tal senso, deliberazione Corte dei conti, sezione regionale per il controllo per la Lombardia n. 85/2015/QMIG);

**PRESO** altresì **ATTO** della **circolare n. 1 del 30 gennaio 2015** del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, contenente le “*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430 della legge 23 dicembre 2014 n. 190*”, ovvero della deliberazione **Corte dei conti, sezione di controllo per la regione siciliana n. 119/2015/PAR**, la quale ha espressamente sancito che anche per gli enti locali siciliani trovino applicazione entrambe le sopraccennate disposizioni vincolistiche contenute all’interno del predetto comma 424, andando questi ultimi parimenti incontro – per il biennio 2015-2016 - al cd. blocco delle assunzioni (a tempo indeterminato, ivi comprese le cd. stabilizzazioni ad esse equiparate) finalizzato a consentire la realizzazione delle due anzidette priorità individuate dal legislatore.

**RICHIAMATO** nuovamente il **comma 426 dell’art. 1 della l. n. 190/2014** (legge di stabilità per il 2015), il quale dispone che “*in relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 1, comma 557,*

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica”;

#### **RILEVATO CHE:**

- così facendo - in virtù del disposto di cui al predetto comma 426 dell’art. 1 della l. n. 190/2014 - il legislatore nazionale ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per le procedure di stabilizzazione di cui al citato articolo 4, decreto legge n. 101 del 2013, di fatto “*post-ponendo il disegno di politica legislativa nazionale di contrasto del precariato nel lavoro pubblico*”, a ciò “*al fine di offrire una finestra temporale negli anni 2015-2016, in considerazione delle prioritarie esigenze di ricollocamento del personale in esubero proveniente dalle Province, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 424, della legge di stabilità 2015*” (cfr. Corte Conti Sicilia – delibera n. 131/2016/GEST del 27 giugno 2016);
- tale lettura risulta conforme alle indicazioni contenute nelle “*Linee guida*” di cui alla succitata Circolare del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica del 29 gennaio 2015 n. 1, ove - nel paragrafo “*divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni pubbliche*” – viene specificato che “*nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sul budget 2015 e 2016...*”;
- sulla recessività delle politiche di contrasto al precariato rispetto alle esigenze di ricollocamento del personale in esubero proveniente dalle Province si sono pronunciate diverse sezionali regionali di controllo della Corte dei conti (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, delibera n. 167/2015/Par; Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera n. 28/2016/PAR);
- in particolare, con il **parere del Ministero dell’interno del 11.06.2015**, è stato precisato che “*relativamente alle stabilizzazioni, si rammenta che il comma 426, prevede la proroga al 31.12.2018 del termine originariamente fissato al 31.12.2016 per l’espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari previste dall’art. 4, commi 6, 8, 9 del d.l. 101/2013. Conseguentemente il processo di stabilizzazione non deve considerarsi interrotto ma solo postposto*”; nello stesso parere, il Ministero conclude affermando che “*nelle more della definizione delle suddette procedure, non è possibile procedere alla stabilizzazione di cui trattasi*”;
- la Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana in più occasioni ha ritenuto che la norma *de qua* introducesse rilevanti elementi ostativi ai fini della programmazione degli assetti organizzativi da parte dei comuni e dei conseguenti fabbisogni di personale (in particolare, con la **deliberazione n. 306/PAR del 10.11.2015** ha precisato che nella Regione siciliana il processo di riorganizzazione degli enti locali non si è ancora concluso, e che comunque nelle more del processo di riorganizzazione degli enti locali in atto e in attesa di disposizioni normative e ministeriali per le Regioni a Statuto speciale si rende doveroso accantonare la capacità assunzionale relativa agli anni 2015-2016, ai sensi dell’art.1, comma 424 della legge n. 190/2014;

**CONSIDERATO CHE**, alla luce di quanto sopra riportato, **il processo di stabilizzazione del personale contrattista risulta di fatto sospeso e rinviato agli anni 2017 e 2018**, stante l’obbligo per gli enti locali di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato degli anni 2015 e 2016 (derivanti dalle cessazioni di personale realizzatesi negli anni 2014 e 2015) al perseguimento della finalità della ricollocazione dei dipendenti in esubero provenienti dalle province;

**VISTA** la vigente dotazione organica dell’Ente, da ultimo rideterminata con deliberazione della G.M. n.51 del 18/10/2016, dalla quale risultano complessivamente n. 106 posti (n. 32 full time + n. 74 part time) , di cui n. 72 occupati ( 32 full time + 40 part time) da personale a tempo indeterminato e n. 34 posti vacanti (tutti part time), in relazione ai quali sono attualmente in servizio n. 33 dipendenti con contratto a tempo determinato, da ultimo prorogato ai sensi del comma 9-bis dell’art.

4 del d.l. n. 101/2013 e ai sensi dell' art. 30 comma 3 l.r. n. 5/2014 con deliberazione G.M. n. 110 e n.111 del 30/12/2016, tutti astrattamente in possesso dei requisiti per accedere alla procedura di stabilizzazione di cui alla normativa richiamata;

**DATO ATTO** che con deliberazione giunta n. 47 del 06/10/2016 è stata approvata la ricognizione annuale delle eccedenze ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 riferita all'anno 2016;

**CONSIDERATO CHE** i vincoli e i limiti di natura finanziaria alle assunzioni di personale sono stati oggetto di profonda revisione ad opera degli artt. 3 e 11 del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, nella versione novellata ad opera del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, recante “*disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*”;

**CONSIDERATO**, in particolare, che il legislatore subordina l'esercizio della capacità assunzionale da parte dell'Ente locale al rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale fissato dall'**art. 1, comma 557 della L. 296/2006**, la cui portata applicativa è stata chiarita dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, il quale, aggiungendo il comma **557-quater** alla normativa richiamata, ha introdotto il principio secondo cui “*il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo*”, come affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 24/2014 del 6.10.2014;

**CONSIDERATO**, **altresì**, che il comma 5 dell'art. 3 del citato d.l. 90/2014 ha abrogato il comma 7 dell'art. 76 del d.l. n. 112/2008, che vietava qualsiasi tipo di assunzione agli enti locali in cui il rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente risultasse superiore al 50%;

**CONSIDERATO**, **altresì**, che quanto alla *capacità assunzionale*, l'art. 3, comma 5 del citato d.l. n. 90/2014 nella versione originaria aveva stabilito che le assunzioni a tempo indeterminato potessero essere effettuate negli anni 2014 e 2015 nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; tale percentuale sarebbe dovuta salire all'80% per gli anni 2016 e 2017 ed al 100% dal 2018;

**PRESO ATTO CHE** la disciplina normativa recentemente introdotta dal legislatore in materia di *turn over* e nuovi vincoli assunzionali per gli enti locali di cui al succitato art. 3, co. 5 del D.L. n. 90/2014, *conv.* in L. 11 agosto 2014, n. 114, è stata successivamente modificata ad opera del comma 228 della legge n. 208/2015 (**legge di stabilità 2016**), ai sensi del quale “le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”.

**CONSIDERATO**, **altresì**, che per le cessazioni in corso d'anno la quota percentuale da poter reintegrare deve essere calcolata sulla spesa del dipendente cessato con riferimento all'intero anno e non anche alla spesa effettivamente sostenuta, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione di controllo della Lombardia con deliberazione n. 1041/2010 (*cfr.* Corte Conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo n. 46/2011);

**CONSIDERATO**, inoltre, che:

- in base al citato **comma 5 dell'art. 3 del d.l. n. 90/2014**, *“a decorrere dall'anno 2014 è consentito il **cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni**, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”*;
- con l'**art. 4, co. 3 del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015 – cd. decreto enti locali**, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di *turn over*, disponendo che all'art. 3, co 5 del d.l. n. 90/2014, *conv. in l. n. 114/2014*, dopo le parole “nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”, sia aggiunto il seguente inciso *“è **altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente**”*, così consentendosi la possibilità di recuperare i *cd. resti assunzionali* derivanti dalle cessazioni intervenute nel triennio precedente, da interdarsi - sulla scorta di quanto precisato dalla Sezione autonomie con la deliberazione n. 28 del 2015 – quale *triennio dinamico*, da calcolare a ritroso rispetto all'anno delle previste assunzioni (ad esempio, nel 2016 è possibile utilizzare la capacità assunzionale eventualmente residua degli anni 2013/2014/2015);
- con l'art. 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014, *conv. in l. n. 114/2014*, è stata altresì disposta l'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, *conv. in l. n. 133/2008*, stabilendosi che in ogni caso le predette amministrazioni coordinino le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, *“fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies dello stesso articolo”*;
- a norma del comma 5-*bis* del medesimo art. 3 si è disposta l'introduzione del **comma 557-*quater*** dopo il comma 557-*ter* dell'**articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, ai sensi del quale *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (triennio 2011/2013 – cd. triennio statico)”*;
- al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014 restano al contrario confermate le originarie percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in pratica, per il 2016, l'80% della spesa di personale cessato nell'anno precedente con possibilità per queste assunzioni di arrivare al 100%);
- con riferimento agli anni 2017 e 2018 è disapplicato il comma 5-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il quale prevede un regime particolarmente favorevole per gli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25 per cento;

**DATO ATTO CHE**, come risulta dall'attestazione a firma del Capo Settore Servizi Finanziari in atti al prot.15169 n.08/11/2016 , elaborato sulla base dei dati estratti dagli appositi rendiconti, il Comune rispetta il suddetto obbligo di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (triennio 2011/2013 – cd. triennio statico);

**OSSERVATO** infine che il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (cd. **Enti locali 2016**), *conv. in L. 7 agosto 2016, n. 160*, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) **l'abrogazione della lettera a) del comma 557 dell'art. 1 della l. n. 296/2006**, il quale prevedeva l'obbligo della riduzione

dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; TENUTO CONTO dei vincoli da rispettare in caso di ricorso al cd. *prepensionamento* in occasione della rilevazione annuale delle eccedenze ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 16 della legge n. 183/2011, così come ribaditi dal *Dipartimento della Funzione pubblica* con la succitata Circolare n. 4/2014, ed in particolare del fatto che le cessazioni dal servizio per "prepensionamento" non possono essere, comunque, computate come cessazioni ai fini delle basi di calcolo del *turn over* né ai fini del calcolo del risparmio utile (*budget*) da destinare a eventuali assunzioni, dovendosi in ogni caso attendere la maturazione dei requisiti pensionistici secondo le regole ordinarie dell'art. 24 del D.L. 201/2011 (cd.  *riforma Fornero*), secondo quanto disposto dall'art. 14, co. 7 del DL. n. 95/2012, *conv.* in L. n. 135/2012;

**DATO ATTO**, pertanto, che **nel triennio 2016/2018**, le **risorse** del Comune per eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato - cui risultano assimilate le cd. *stabilizzazioni* (cfr. Cass., sez. lavoro, 6 marzo 2012, n. 4024, nonché recentemente Sezione di controllo per la Regione Siciliana, **deliberazione n. 162/2016/PAR**) -, derivanti dalle cessazioni intervenute nel triennio precedente (2013-2015) [**2013: 40%** dei risparmi delle cessazioni del 2012 + **2014: 60%** dei risparmi delle cessazioni del 2013 + **2015: 60%** dei risparmi delle cessazioni del 2014 (questa capacità è riservata alle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta e può arrivare alla copertura integrale dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente)] nonché da quelle relative al triennio oggetto della presente programmazione [**2016: 25%** dei risparmi delle cessazioni del 2015 (questa capacità è riservata alle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta e può arrivare alla copertura integrale dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente) + **2017: 25%** dei risparmi delle cessazioni previste nel 2016 + **2018: 25%** dei risparmi delle cessazioni previste nel 2017] sono riportate nell'apposito **prospetto a firma del Capo Settore Servizi Finanziari allegato alla presente (in atti al prot. n.15168 del 08/11/2016)** ;

**CONSIDERATO CHE** risulta attualmente vacante un posto di Responsabile del Settore tecnico (cat. D1), e non risulta possibile l'affidamento della responsabilità ad un dipendente di categoria C, in presenza di posti apicali (sebbene vacanti) di categoria D, in quanto non compatibile con l'assetto delle posizioni organizzative regolato dal vigente CCNL, come confermato dall'Aran con il parere n. 4330 del 2014;

**RITENUTO**, pertanto, prioritario - in ragioni delle molteplici e fondamentali incombenze poste in capo a detta figura professionale - programmare la copertura del posto vacante del Responsabile dell'area tecnica da inquadrare, nella categoria D1, da avvenire entro l'anno in corso;

**CONSIDERATO CHE**, anche in ragione delle esigenze di bilancio, è possibile stabilire che, previa individuazione, anche temporanea, della posizione organizzativa afferente l'area tecnica (P.O. n. 8) come conferibile a personale con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4 del CCNL 14.9.2000, come integrato dall'art. 11 del CCNL 22.1.2004, **nel triennio 2016/18** il posto in questione possa essere coperto con contratto a tempo determinato per n. **24 ore** settimanali ai sensi dell'art. 110, comma 1 del T.U.E.L.;

**RILEVATO CHE** per le assunzioni di cui all'art. 110, comma 1 del Tuel, in qualifiche non dirigenziali, ma a copertura di posti di responsabili di servizio con titolarità di posizione organizzativa o alte professionalità, già le modifiche introdotte dall'art. 11 del d.l. n. 90/2014 avevano confermato che le stesse non soggiacessero né ai limiti di cui al richiamato art. 3, comma 5 del d.l. n. 90/2014 né alle limitazioni numeriche stabilite per i dirigenti in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica nella medesima qualifica, bensì esclusivamente al tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, da

modulare secondo i criteri ermeneutici di cui alla deliberazione n. 11/2012 delle Sezioni Riunite di Controllo della Corte dei Conti, come affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella deliberazione n. 12/2012;

**PRESO ATTO** delle recenti **novità** di cui all'**art. 16** del D.L. n. 113/2016 (cd. Decreto Enti locali 2016), conv. in l. n. 160/2016, il cui comma 1-*quater* ha disposto l'inserimento dopo l'ottavo periodo del comma 28 dell'art. 9, del d.l. n. 78/2010 del seguente (periodo) *“sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

**PRESO altresì ATTO** dei *principi di diritto* enunciati nella deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 19 del 16 giugno 2015, con la quale, nell'esaminare le varie questioni sottoposte e le correlate soluzioni interpretative, la Corte si pronuncia in ordine al contenuto dispositivo dell'art. 1, co. 424 della l. n. 190/2014, ovvero sia in ordine ai nuovi e specifici limiti imposti per gli anni 2015 e 2016 da siffatta normativa alle assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali, precisando che *“ulteriori istituti concernenti altre facoltà e modalità assunzionali degli enti interessati, anche se ipoteticamente ed indirettamente influenzate dalla predetta disciplina normativa, restano fuori dal perimetro delle questioni di massima”*;

**CONSIDERATA** in particolare la “estraneità” delle fattispecie delle *assunzioni a tempo determinato* ovvero del *conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 110, co. 1* del TUEL alle disposizioni contenute all'art. 1, co. 424 della legge n. 190/2014 sancita dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella precitata deliberazione, fattispecie che - a dir della Corte - *“restano confermate nella loro peculiare disciplina normativa anche per quello che attiene ai relativi vincoli previsti dalle leggi”*;

**RITENUTO** pertanto, di poter procedere all'assunzione con contratto a tempo determinato di durata non eccedente la scadenza del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art.110, comma 1 del Tuel, da effettuarsi entro la fine dell'anno, di un istruttore direttivo tecnico categoria **D1**, per **n.24 ore** settimanali, in quanto la spesa prevista, quantificata in **€21.256,00 annui**, è compatibile con le disponibilità di bilancio e trova copertura nel bilancio pluriennale 2016/2018, negli appositi stanziamenti dell'esercizio 2016, ed in chiave prospettica risulta consentire il rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale come declinato dall'art. 1, comma **557-quater** della l. n. 296/2006 (obbligo di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione di legge in questione - triennio 2011/2013);

**DATO ATTO CHE** la *programmazione triennale dei fabbisogni di personale* è elaborata sulla base delle esigenze rappresentate dai Responsabili di Settore dell'Ente, nonché sulla scorta degli appositi indirizzi formulati dagli componenti della stessa Giunta, previa verifica delle possibilità assunzionali consentite e delle disponibilità di spesa previste nel bilancio pluriennale **2016/2017**;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere all'approvazione della *programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018*, sulla scorta delle superiori valutazioni elaborate in base ad un'accurata analisi delle professionalità realmente necessarie, in relazione alle funzioni istituzionali da svolgere, ai carichi di lavoro ed alle risorse finanziarie a disposizione;

**DATO ATTO altresì** che le valutazioni de quibus sono state illustrate alle R.S.U. comunali nell'ambito di apposito incontro tenutosi nella giornata del 14.11.2016;

#### **VERIFICATO E DATO ATTO:**

- **CHE** il Comune ha effettuato la ricognizione di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 senza accertare la presenza di personale eccedentario e/o in esubero, come risulta dalla deliberazione G.M. n.47 del 06/10/2016;

- **CHE** il Comune nell'anno 2015 ha rispettato il patto di stabilità;
- che il Comune ha adottato, con deliberazione G.M. n. **46** del **06/10/2016**, e rispettato il *piano triennale delle azioni positive* tendenti ad assicurare le pari opportunità tra uomini e donne, di cui all'art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 148/2006;
- **CHE** la **dotazione organica** vigente è stata da ultimo approvata con deliberazione G.M. n. 51 del 18/10/2016, modificata con deliberazione GM n. 55 del 27/10/2016, nel rispetto dell'art. 6, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 *ss.mm.ii.*, con le seguenti risultanze finali:

Cat.	Profilo professionale	POSTI			
		In organico	occupati	vacanti	
A	Operatore	26	26= n. 2 Full-time n.24 Part-time	-----	
B	Esecutore-Collaboratore	21	21= n.8 Full-Time n.13Part-Time	-----	-
C	Istruttore	49	18 = n. 15 Full-time n.3 Part-time 20 ore*	31= n.18 Part-time 24 ore* n.13 Part-time 18 ore*	
D	Funzionario o Istruttore Direttivo	10	7 Full-time	3 = n. 1 part-time 24 ore n.2 Part-time 16,30 ore*	
TOTALE		106	72	34	

\* il numero di ore indicato è su base settimanale

**ATTESTATO CHE**, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma *5-ter* del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014, non sussistono né vincitori di concorso non assunti (art. 4, co. 3, lett. *a*) del d.l. n. 101/2013) né graduatorie in corso di validità approvate dal 1° gennaio 2007 relative alle medesime categorie e profili professionali o equivalenti ( art. 4, comma 3, lett. *b*) del d.l. 101/2013);

**DATO ATTO CHE** nel triennio 2016/2018 il Comune non è tenuto ad effettuare assunzioni di lavoratori appartenenti alle varie categorie protette di cui alla l. n. 68/1999;

**CONSIDERATO CHE** sul *programma triennale del fabbisogno di personale*, meglio riassunto nell'**allegato prospetto sub I** è stato acquisito il **parere del Revisore dei conti** ai sensi dell'art. 19, comma 8 della l. 448/2001, il quale certifica il rispetto degli adempimenti e prescrizioni previsti dalla legge per poter effettuare assunzioni, anche in relazione al contenuto dell'art. 3, comma *10-bis* del d.l. n. 90/2014;

**DATO ATTO**, comunque, che la *programmazione del fabbisogno di personale* è un documento dinamico che potrà essere integrato o modificato in funzione di nuove esigenze ovvero di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo vigente;

**VISTO** il d.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il d.lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il D. Lgs. n.118/2011 e *ss.mm.ii.*;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

## PROPONE

- **DI DARE ATTO CHE** la dotazione organica dell'Ente è quella da ultimo ridefinita con deliberazione giunta n.51 del 18/10/2016 , per come riportata nel seguente *prospetto*:

Cat.	Profilo professionale	POSTI			
		In organico	occupati	vacanti	
A	Operatore	26	26= n. 2 Full-time n.24 Part-time	-----	
B	Esecutore-Collaboratore	21	21= n.8 Full-Time n.13Part-Time	-----	-
C	Istruttore	49	18 = n. 15 Full-time n.3 Part-time 20 ore*	31= n.18 Part-time 24 ore* n.13 Part-time 18 ore*	
D	Funzionario o Istruttore Direttivo	10	7 Full-time	3 = n. 1 part-time 24 ore n.2 Part-time 16,30 ore*	
	TOTALE	106	72	34	

\* il numero di ore indicato è su base settimanale

- **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, la “*Programmazione del fabbisogno di personale*” per il triennio 2016/2018 nei termini di cui alla allegato apposito prospetto sub 1 che si allega per fare parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- **DI DARE ATTO CHE** gli oneri assunzionali relativi al programma del fabbisogno *de quo* sono contenuti entro gli appositi limiti di legge;
- **DI DARE ATTO CHE** la spesa relativa a tutte le assunzioni programmate trova copertura negli stanziamenti del bilancio 2016/2018 e che il programma di assunzioni, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, consente il rispetto nell’anno 2016 dell’obbligo di contenimento della spesa di personale ai sensi dell’art. 1, comma 557-*quater* della legge n. 296/2006 e succ. modifiche;
- **DI DEMANDARE** agli Uffici competenti l’adozione degli atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione;
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per informazione alle Organizzazioni sindacali ed alle R.S.U.

**PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12**

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;

**VISTO** il parere favorevole espresso con verbale n. 16 del 17.11.2016 Revisore Unico dei Conti;

**RITENUTO** meritevole di approvazione l'atto deliberativo proposto;

**Con votazione unanime resa a scrutinio palese**

**D E L I B E R A**

- 1. DI ACCOGLIERE** la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente

.....

Il Segretario Comunale

.....